



Capitolato Speciale di Appalto

1° Stralcio Esecutivo Manutenzione e Ampliamento Scuola Elementare Cannetello

Progettista UTC Ing. Sica Agostino

Consulente geom. Gerardo Cioffi

INDICE

Capo I

Natura ed oggetto dell'appalto

ART. 1	
OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL' APPALTO	PAG. 4
ART. 2	
AMMONTARE DELL' APPALTO	PAG. 4
ART. 3	
DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL' APPALTO	PAG. 4
ART.4	
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	PAG. 4

Capo II

Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali finiti, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

ART. 5	
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	PAG. 5
ART. 6	
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	PAG. 5

Capo III

Schema di contratto

ART. 7	
NORME REGOLATRICI DELL' APPALTO	PAG. 7
ART. 8	
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	PAG. 7
ART. 9	
ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI	PAG. 7

Capo IV

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

ART. 10	
LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA	PAG. 9
ART. 11	
LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO	PAG. 9
ART. 12	
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	PAG. 9
ART. 13	
PREZZO CHIUSO	PAG. 9

Capo V

Cauzione e garanzie

ART. 14	
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA-RITENUTA DI GARANZIA	PAG. 11

Capo VI

Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell'appaltatore

ART. 15	
MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE	PAG. 12
ART. 16	
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	PAG. 12
ART. 17	
INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE OBBLIGHI ED ONERI	

A CARICO DELL' APPALTATORE	PAG. 12
ART. 18	
CONFERME	PAG. 14
ART. 19	
CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	PAG. 14

Capo VII
Disposizioni in materia di sicurezza

ART. 20	
PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL CANTIERE	PAG. 15

Capo VIII
Disciplina del subappalto

ART. 21	
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	PAG. 16

Capo IX
Termine per l'esecuzione dei lavori

ART. 22	
CONSEGNA DEI LAVORI- SOSPENSIONE DEI LAVORI	PAG. 17
ART. 23	
NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI PENALI IN CASO DI RITARDO	PAG. 17

Capo X
Disposizione per l'ultimazione

ART. 24	
ULTIMAZIONE DEI LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO	PAG. 19

Capo XI
Disposizione per risoluzione contratto e definizione del contenzioso

ART. 25	
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	PAG. 20
ART. 26	
DEFINIZIONE DEL CONTEZIOSO	PAG. 21

Capo XII
Norme Finali

ART. 27	
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	PAG. 22
ART. 28	
SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI	PAG. 22

Capo I

Natura ed oggetto dell'appalto

ART. 1

OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per *i lavori di "Ampliamento Scuola in contrada Cannetiello"* e nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al Capo 3° con il corrispettivo di cui al successivo art. 2, da liquidare secondo quanto disposto al successivo art. 20 e da ultimare nel termine di cui al successivo art. 23.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta, da valutarsi "a misura", secondo quanto specificato al successivo art. 10 ammonta a Euro 79.572.56, come risulta dal seguente prospetto:

A) Opere murarie	Euro 34.597.18
B) Impianto idraulico elettrico	Euro 9.267.00
C) Scavi e struttura	Euro 33.307.03
D) Opere provvisionali	Euro 2.401,35
Totale lavori a base d'asta	Euro 79.572.56

ART. 3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO

Le opere comprese nel presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati, si possono in sintesi riassumere come segue:

DESCRIZIONE INTERVENTO: l'intervento consiste nella realizzazione di un ampliamento del corpo di fabbrica esistente con l'aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica con struttura in calcestruzzo armato realizzato adiacente al preesistente fabbricato.

Le opere progettate si devono integrare perfettamente al funzionamento della scuola infatti, questo ampliamento permetterà alla sito di avere a disposizione due altri locali ad uso di laboratorio polifunzionali.

ASPETTI E SCELTE PROGETTUALI: l'ipotesi progettuale preferita è necessariamente quella di ampliare la struttura per una serie di motivazioni, e cioè, per il contenimento dei costi, per il minore impatto ambientale, la più veloce esecuzione.a.

OPERE A MISURA: da eseguirsi in base ai progetti esecutivi, ai particolari costruttivi e comprendono sinteticamente le seguenti categorie:

- Esecuzione di opere interne al fabbricato servizi per realizzare locali idonei ad esercitare le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di canili sanitari
- Opere di impiantistica: idro, termo, sanitario ed impianto elettrico
- Opere di sistemazione esterna: fognature, recinzioni

ART. 4

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. n. 554/99, dal D.P.R. n. 34/00, e dal D. Lgs.vo n. 163/06, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliamente illustrati nel Capo 1° del presente capitolato, per l'importo totale indicato al precedente art. 2 sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

A – Categoria OG1 prevalente, classifica 1 importo lordo euro 79.572,56 pari al 100%.

Capo II

Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90, nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Capi 1° e 2° del presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 9, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

ART. 5

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del D.M. 145/00.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.

L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio crederà ma con razionale sviluppo per darli compiti nel termine utile.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare la esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne altre anche iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l'Impresa possa prendere compensi o prezzi diversi da quelli segnati in elenco.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

L'Impresa avrà facoltà di provvedere i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.

ART. 6

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 15 del D.M. n. 145/00 per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

In ogni caso i materiali finiti e le lavorazioni previste nell'Elenco Prezzi, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori, tramite modello allegato al

presente Capitolato “RICHIESTA DI IDONEITA’ DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI” (Allegato A)

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

CAPO III

Schema di contratto

ART. 7

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554 e dal decreto legislativo n.163/2006;
- regolamento ex art. 3 della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21/12/99, n. 554, articoli non abrogati dal D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- regolamento del sistema unico di qualificazione ex art.8 della legge 109/94, approvato con D.P.R. 25/1/2000, n. 34;
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145;
- decreti legislativi 19/09/1994, n. 626 e 14/8/1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni di **Responsabile del Procedimento** verranno svolte dall'UTC ing. Sica Agostino responsabile del procedimento del Comune di Agropoli.

La composizione **dell'Ufficio della direzione dei lavori** di cui all'art.123 del DPR n. 554/99 verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del responsabile del procedimento.

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i **Direttori Operativi**, che gli **Ispettori di cantiere**, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il **Direttore dei Lavori** provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul **giornale dei lavori** e controfirmate dal direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'Ufficio della direzione dei lavori in sua assenza.

ART. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali);
- L'Elenco Prezzi;
- Il Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90 (che non si allega per brevità), alle cui norme l'impresa è vincolata e tenuta ad osservare, quando non siano in opposizione con il presente Capitolato;
- La relazione tecnica;
- Gli elaborati grafici progettuali;

ART. 9

ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- ✓ norme legislative e regolamentari di carattere generale;
- ✓ contratto di appalto;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto, con prevalenza dei disposti dei Capi 1° e 3° rispetto a quelli del Capo 2°, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto delle norme cogenti;

- ✓ elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
- ✓ descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le voci di Elenco Prezzi la scelta della realizzazione delle lavorazioni sarà quella più favorevole per l'Amministrazione, a giudizio insindacabile della D.L.

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali ecc..che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali o dal capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista ed il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto.

Capo IV

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

ART. 10

LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA

Le lavorazioni sono da contabilizzare “**a misura**”, con riferimento a quanto disposto dall’art. 45 comma 9 del D.P.R. n. 554/99 ed art. 81 comma 1, art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo n. 163/06.

Ai fini di quanto disposto dall’art. 45 comma 7 del D.P.R. n. 554/99 e dall’art. 10 comma 1 e 6 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/00, si precisa che i lavori a misura sono aggregati **in quattro gruppi di lavorazioni omogenee** di ciascuna delle quali viene specificato l’importo lordo a base d’asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre variazioni o addizioni di cui al citato art. 10 del D.M. n. 145/00 e all’art. 134 del D.P.R. n. 554/99, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, ai sensi dell’art.132 del D. Lgs.vo n. 163/06, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10% in più o in meno senza l’aumento dell’importo del contratto stipulato.

E) Opere murarie	Euro 34.597,18
F) Impianto idraulico elettrico	Euro 9.267,00
G) Scavi e struttura	Euro 33.307,03
H) Opere provvisionali	Euro 2.401,35
Totale lavori a base d’asta	Euro 79.572,56

Sono da contabilizzare a misura anche le eventuali variazioni migliorative.

Ove non si tratti di voci di lavoro non comprese nell’elenco prezzi contrattuale e non assimilabili, ma rientranti nelle stesse categorie dell’appalto, si procede alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformità di quanto disposto dall’art. 136 del D.P.R. 554/99.

ART. 11

LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO

Non sono previste lavorazioni a corpo.

ART. 12

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 del D.L. 28/03/1997, n. 79, convertito in legge 28/05/1997, n. 140, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto.

Dopo l’accertata ultimazione dei lavori il pagamento sarà eseguito in unica soluzione con le seguenti procedure:

- Il Direttore dei lavori dell’Appaltante, in base alla contabilità delle opere eseguite, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore, provvederà alla redazione della contabilità inerente le lavorazioni effettuate compiutamente, esclusi i materiali a piè d’opera (non si applica quanto disposto dall’art. 28 D.M. 145/00),
- Sulla base della contabilità e dello stato d’avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà a redigere il corrispondente certificato di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell’Appaltante per la relativa liquidazione.

ART. 13

PREZZO CHIUSO

Per effetto dell’art. 133 comma 2 del D. Lgs.vo n. 163/06 al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Il **prezzo chiuso** di cui all’art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 è applicabile all’importo dei lavori ancora da eseguire “**per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna**”.

Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso a seguito della eventuale maturazione delle condizioni di cui all'art. 133, del decreto legislativo n. 163/2006, va tenuto presente che:

L'importo da prendere in esame è quello delle lavorazioni eseguite in ciascuno degli anni indipendentemente dalla data in cui sono stati contabilizzate;

Nel caso di sospensioni o ritardi va fatto riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 42 del D.P.R. n. 554/99.

In deroga a quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D. Lgs.vo n. 163/06, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Capo V

Cauzione e Garanzie

ART. 14

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA

Con riferimento all'art. 75, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta in sede di gara, con una **cauzione provvisoria** di **euro 1.591,45 (euromillecinquesùcentonovantiuno/45)** pari al 2% dell'importo a base d'asta, anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, mentre la **garanzia fideiussoria** è fissata nel 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% detta aliquota dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% come disposto dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

Detta garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, intestata quale Ente garantito, all'Amministrazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della garanzia sopra detta, per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 101 del D.P.R. 554/99.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo progressivo dei lavori come disposto dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145/00.

Allo svincolo della ritenuta sopra detta, fermo restando la facoltà di fare ricorso ad essa per eventuali inadempienze secondo quanto precisato al comma 3 dell'art. 7 del D.M. 145/00, si provvede dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli Enti competenti devono far pervenire all'amministrazione tramite il DURC e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Capo VI

Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell'appaltatore

ART. 15

MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Stazione appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'Amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 17, con particolare riferimento:

- ✓ All'obbligo di trasporto a **discariche autorizzate** del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di aver preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/99;
- ✓ All'obbligo, a lavori ultimati, di **ripristino dello stato dei luoghi** interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

ART. 16

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al Direttore dei lavori la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del programma:

Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune lavorazioni in relazione alla specificità dell'intervento.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, dopo aver verificato la loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.

ART. 17

INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'installazione e gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei D.P.R. n. 547/55, n. 164/56, n. 303/56 e i decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche locali, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Agropoli, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato al precedente articolo 12, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 5 del D.M. n. 145/00, gli ulteriori oneri e obblighi sotto riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura.

Il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, la fornitura di tecnici, manodopera e materiali necessari per tracciamenti, misurazioni, prove di carico su strutture relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità dei lavori e operazioni di collaudo;

L'accertamento delle presenze sulle aree interessate dai lavori di eventuali reti di impianti, superficiali, o interrati, di scoli e canalizzazioni, se il Direttore dei lavori ne dispone lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

L'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano giurato ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646;

L'acquisizione di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

Gli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

Il mantenimento a propria cura e spese delle vie e passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni non previsti nei lavori a corpo inerenti la sicurezza, ma reputati necessari durante l'esecuzione dei lavori per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

L'installazione di tabelle, segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte, oltre a tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività, che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori e non previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

La manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la riparazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi di servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada, nonché delle disposizioni che potrebbero essere impartite in proposito dalla direzione dei lavori;

La fornitura e posa in opera di una tabella con le indicazioni dei lavori, su indicazioni impartite dalla D.L.;

L'apprestamento del box prefabbricato in uso per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di direzione dei lavori previsto nel piano di sicurezza, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

La tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 16, oltre ad altre eventuali prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla commissione di collaudo:

L'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs.vo n. 494/96, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;

La fornitura e posa in opera, all'impianto del cantiere, di una tabella con l'indicazione dei lavori che verranno realizzati e del relativo importo, dell'impresa aggiudicataria ed eventuali imprese subappaltatrici, del Responsabile del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'Ufficio di direzione dei lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori da sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei lavori;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:

La eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dall'art. 162 del D.P.R. n. 554/99 e da liquidare:

– quanto alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali correnti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti dal bollettino della commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la provincia di Arezzo aumentati del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con **l'applicazione del ribasso d'asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali e utili.**

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza alcun diritto di ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante;

La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

ART. 18

CONFERME

Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara **conferma**:

Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

Di aver verificato e constatato la congruità e la completezza dei particolari posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare riferimento alla tipologia d'intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 2;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi.

ART. 19

CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Fermo restando quanto prescritto dall'art.15 del D.M. n° 145/00 per quanto attiene l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere di propria iniziativa o, in difetto su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche, prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali, ai fini dell'approvazione prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove in caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo.

Sono a carico dell'Amministrazione gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie; la spesa è da imputare nelle somme a disposizione del Quadro economico di progetto.

Per dette prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

Per dette prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

Capo VII

Disposizioni in materia di sicurezza

ART. 20

PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL CANTIERE

(D.P.R. n. 164/56 - D. Lgs.vo 626/94 - D. Lgs.vo 494/96 – D. Lgs.vo 528/99)

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato è previsto un numero di uomini/giorno superiore alle duecento unità, pertanto in base a quanto previsto dal D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. viene redatto il piano di sicurezza e coordinamento.

Capo VIII
Disciplina del subappalto

ART. 21

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal comma così modificato, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% e che l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

Che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

Che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmetta la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/00, in relazione alle categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o cottimo;

Che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 17 del DPR. n. 34/00.

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

Dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con **ribasso non superiore al venti per cento**;

Poiché nel bando di gara l'Amministrazione indicherà che non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è obbligo dell'Appaltatore di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

L'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'ispettorato del lavoro, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per eliminare tale inadempienza.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Capo IX

Termine per l'esecuzione dei lavori

ART. 22

CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento a quanto precisato nel bando di gara, la Stazione appaltante si riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza, in conformità di quanto previsto dall'art. 337 della Legge 20/03/1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 129, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

In relazione a quanto disposto dall'art. 130, comma 6, del D.P.R. n. 554/99, la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando essa richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del procedimento, preso atto dell'attestazione rilasciata al riguardo da Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R. n. 554/99, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità tempestiva di rimozione di tale impedimento.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentono di procedere parzialmente o totalmente al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione anche parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 133, comma 7, del D.P.R. 554/99 e dall'art. 24 del D.M. n. 145/00.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 24, comma 7, del D.M. 145/00.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse *condizioni climatiche*, a *causa di forza maggiore*, o ad altre *circostanze speciali* di cui al primo comma dell'art. 24 del D.M. n. 145/00, L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. 24, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 24, ove ritenga cessate le cause di sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano determinate dalle ragioni di *pubblico interesse o necessità* di cui all'art. 133, comma 2 del D.P.R. n. 554/99, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel caso in cui la Stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso art. 133, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 25 del D.M. n. 145/00.

Nel caso di sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, pena la decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 133, comma 8, del D.P.R. 554/99.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà quantificato secondo i criteri di cui all'art. 25 del D.M. n. 145/00 per l'intero periodo di sospensione, soltanto se i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

ART. 23

NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI PENALI IN CASO DI RITARDO

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **180 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di consegna dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore:

Il ritardo nell'apprestamento del cantiere;

Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che la Stazione appaltante deve effettuare entro il termine di 15 giorni;

Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e maestranze.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, ***una penale***, a norma dell'art. 117, comma 3, del D.P.R. 554/99 e dell'art. 22 del D.M. n. 145/00, di € **100,00**(euro cento/00)

Capo X

Disposizione per l'ultimazione

ART. 24

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 21 del D.M. 145/00, comma 2, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale provvede, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere, in caso di esito positivo, in duplice originale, apposito certificato sottoscritto anche dell'Appaltatore o da suo rappresentante e a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione lavori viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro **tre mesi** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il **conto finale** e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 173 del D.P.R. n. 554/99.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 174 del D.P.R. n. 554/99, entro **10 giorni** dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, entro **sessanta giorni** all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, accompagnato da una relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 175 del richiamato D.P.R. n. 554/99.

Le operazioni di **collaudo** dovranno concludersi entro **sei mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro e non oltre **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori e confermato da Responsabile del procedimento

Capo XI

Disposizione per risoluzione contratto e definizione del contenzioso

ART. 25

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:

Quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135 del decreto legislativo n. 163/2006 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all’art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante, circa il riappalto per il completamento dei lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.P.R. n. 554/99 oppure per l’esecuzione d’ufficio, ai sensi 136 del decreto legislativo n. 163/2006, è fatta all’Appaltatore dal Responsabile del procedimento nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo:

Nel caso di **risoluzione del contratto**, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e la relativa presa di possesso da parte dell’Amministrazione;

Nel caso di **esecuzione d’ufficio**, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell’art. 140 comma 1 D. Lgs.vo 163/06 o tramite nuovo appalto.

In relazione di quanto sopra:

nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell’Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d’ufficio a carico dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso:

nel caso di **esecuzione d’ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l’Amministrazione procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale immissione l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione.

Sempre nel caso di **esecuzione d’ufficio**, all’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dall’Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente, con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo con la presenza di due testimoni, materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante e a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Gli eventuali materiali, macchinari ed attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore subentrante con l’applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l’uso dei macchinari e attrezzature da impiegare per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizione di normale manutenzione, fino alla riconsegna, da effettuare con verbali redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio con i due Appaltatori, ogni volta che non è più necessario il loro impiego.

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove si debba applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con il conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante:

ponendo a base d'asta del riappalto, oppure a base dell'affidamento del secondo classificato, l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l'applicazione dei prezzi dell'elenco posto a base di gara dell'appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall'Appaltatore inadempiente; Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi del sopra richiamato articolo, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

L'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento al secondo classificato o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

L'importo delle penali per il periodo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.M. 145/00, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006, *ai fini dell'applicazione delle penali* di cui all'ultimo capoverso, il *periodo di ritardo* è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al *programma esecutivo dei lavori* di cui all'art. 45, comma 10 del DPR. N° 554/99 ed il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 26

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'art. 137 del D.P.R. 554/99, circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, il contenzioso, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, può essere risolto secondo quanto disposto negli artt. 239 e 240 del D. Lgs.vo 163/06; se l'Accordo bonario non è raggiunto, si procede ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs.vo 163/06 e dell'art. 3, commi 19 - 21, della legge n.244/2007

Capo XII
Norme finali

ART. 27

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e all'art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione dei lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione appaltante ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0.50% dopo l'approvazione del collaudo.

ART. 28

SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano le imposte e qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro gravi sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome della Stazione appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.

ALLEGATO A: "MODELLO PER LA RICHIESTA DI IDONEITA' DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI"

ALLEGATO A

**RICHIESTA DI IDONEITA' DEI MATERIALI
O DELLE LAVORAZIONI NEI LAVORI PUBBLICI**

All'attenzione del Direttore dei Lavori

c/o Comune di Agropoli
Settore UTC
Piazza della repubblica
84043 Agropoli

OGGETTO: _____

Visto il D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145: artt. 15 – 16;

Si richiede l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori dell'idoneità del materiale o componente di seguito elencato:

Si dichiara che il materiale o componente è di caratteristiche e/o qualità:

SUPERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

CORRISPONDENTE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

INFERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

(* indicare la motivazione)

In allegato:

Scheda tecnica

Disegni tecnici

Campioni

Altro _____

Sono a conoscenza che:

- i materiali o componenti avranno accettazione definitiva solo dopo la posa in opera;
- qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche superiori, non verrà applicato nessun nuovo prezzo o sovrapprezzo, i materiali o componenti saranno contabilizzati come se corrispondessero alle prescrizioni contrattuali;
- qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche inferiori, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione dell'intervento.

